

SO.G.AER. S.p.A.

AEROPORTO CAGLIARI POLIZZA ALL RISKS

ALLEGATO A – LOTTO 2 CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

CIG 740357682F

L'anno, il giorno del mese di,

TRA

SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroporto Cagliari-Elmas con sede legale in Elmas (CA), via dei Trasvolatori s.n., partita IVA 01960070926, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Alberto Scanu, in seguito per brevità anche denominata "Committente"

E

..... con sede in, Via n., partita IVA n., in persona del suo legale rappresentante, in seguito denominata per brevità "Impresa" o "Appaltatore".

PREMESSO

- che la Committente rientra nell'ambito dei soggetti denominati "enti aggiudicatori" ai sensi all'art. 3, comma 1, lett. t), D.lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice);
- che la stessa è soggetta alle disposizioni del predetto Codice nei limiti in cui lo stesso trova applicazione per i cc.dd. settori speciali;
- che, con bando n. 2018/S 046-102273 pubblicato in GUCE in data 07/03/2018, la So.G.Aer. ha indetto la gara per l'affidamento dei predetti servizi assicurativi RC gestore aeroportuale, operatore handling e operatore sicurezza (Lotto 1) e all risk (Lotto 2), relativi alle coperture assicurative delle Società del Gruppo e, quanto alla polizza All Risks del gestore So.G.Aer. S.p.A.;
- che l'aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo;
- che per il Lotto 2 l'aggiudicazione è avvenuta in favore della, la quale offriva un ribasso percentuale del % rispetto al premio annuo complessivo posto a base d'asta, pari al premio annuo per polizza specificato in offerta.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti sopra rappresentate con il presente Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale dei capitolati speciali di polizza, convengono quanto segue.

ART. 1 CONTROLLO FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa si impegna a:

1. utilizzare un conto corrente dedicato su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi assicurativi in epigrafe;
2. comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi entro 7 giorni dall'accensione del conto o comunque sette giorni prima della scadenza del pagamento;
3. effettuare i pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto menzionato al comma 3 del menzionato art. 3;
4. indicare in occasione di ogni bonifico il codice identificativo di gara CIG, comunicato dalla Stazione Appaltante.

La Società si impegna a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all'art. 48bis del DPR 602/73, come modificato dalla L. 286/06.

ART. 2 CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore è obbligato anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati trattamenti normativi, contributivi, assicurativi e retributivi, in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti. L'obbligazione sussiste anche se l'Appaltatore non sia aderente all'Associazione imprenditoriale stipulante o ne sia uscito.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo il termine di durata in essi previsto e fino a sostituzione con nuovi contratti.

Il personale dipendente che dovesse avere la necessità di accedere in spazi soggetti a controllo da parte dell'ENAC dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e di permesso d'accesso all'aeroporto rilasciato a cura della competente Direzione Circostrizionale.

L'Affidatario dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all'art. 48bis del DPR 602/73.

ART. 3 CAUZIONE

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, prestata per il mancato o inesatto adempimento degli oneri contrattuali, sarà pari al (.....) dell'importo complessivo dell'appalto.

La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La cauzione dovrà essere prodotta alla Committente al momento della conclusione del contratto.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, la cauzione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004.

ART. 4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si riserva la facoltà di risolvere automaticamente il presente contratto, dandone semplice comunicazione scritta all'Impresa, nei casi di:

1. mancata attivazione del servizio;
2. gravi violazioni di legge in corso di contratto;
3. revoca di autorizzazioni e/o licenze;
4. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;

5. in caso di fallimento, liquidazione o di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in caso di sospensione dell'attività commerciale dell'Appaltatrice;

6. in caso di transazioni finanziarie senza l'utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto qualora nei contratti stipulati dall'appaltatore ravvisi la violazione delle disposizioni l'inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 1.

La Committente, in caso di risoluzione, procederà all'escussione della cauzione definitiva, salvo il maggior danno.

ART. 5 RECESSO

La Committente si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, previa comunicazione, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno, nell'eventualità di:

- revoca anche parziale, della concessione di cui alla convenzione stipulata tra So.G.Aer. e Ministero dei Trasporti;

- sopravvenute ragioni legate agli obblighi che a So.G.Aer. derivano dalla succitata convenzione ed eventuali sue modifiche, o da provvedimenti delle competenti autorità.

ART. 6 RISERVATEZZA

L'Impresa si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.

L'Impresa è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Impresa e/o ai suoi dipendenti, l'Impresa sarà tenuta a risarcire alla Committente gli eventuali danni da questa subiti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva del lavoro di cui al presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che:

1. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara;

2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Committente in base alla normativa vigente;

3. la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

4. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge;

5. relativamente a tali dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 della D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

6. titolare del trattamento è la Committente.

ART. 8 OBBLIGO RISPETTO MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore è a conoscenza che la Committente ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.

L'Appaltatore si impegna a aderire ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e a rispettarne i contenuti e le procedure, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e previste nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione; si impegna altresì a segnalare all'Organismo di Vigilanza della Committente casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora l'Appaltatore o suoi eventuali collaboratori violino i precetti citati nel punto precedente, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

L'Appaltatore manleva fin d'ora la Committente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori. In ogni caso la Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

In ogni caso, qualora, l'Appaltatore fosse condannato per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà darne informazione immediata alla Committente che avrà la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.

ART. 9 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è deferita alla giurisdizione del Foro di Cagliari.

La Stazione appaltante non intende avvalersi dell'istituto dell'arbitrato di cui all'art 209 del D.Lgs. 50/2016.

La Committente

L'Impresa Assicuratrice